



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il giudice delegato,

ha pronunciato il seguente decreto

Nel procedimento di concordato iscritto al n. RGCP 103/2019 promosso dalla società [REDACTED]

Vista l'istanza depositata in PCT dalla ricorrente in cui si espone che *Con provvedimento del 27.02.2020 il Tribunale ha concesso alla [REDACTED] proroga del termine fino al 03/05/2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti e ha disposto che la ricorrente con cadenza quindicinale depositasse in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, con le modalità ed i contenuti già determinati nel decreto in data 14.11.2019;*

- con D.L. n.11 del 2020 (artt. 1 e 2) per far fronte all'emergenza determinata dalla pandemia di Covid 19 e per esigenze di tutela della salute pubblica è stato introdotto, con efficacia immediata, un "periodo cuscinetto", intercorrente da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020. Il decreto stabilisce che in tale forbice temporale, salve le eccezioni previste dallo stesso decreto legge, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e, per l'effetto, non saranno tenute. Sono sospesi i termini per il compimento di ogni atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni richiamate dal decreto legge.

- Il d.l. n.18 del 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.3.2020 all'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) stabilisce che "1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. **Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.** Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini

procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."

-che il Tribunale di Forlì con provvedimento del 10.03.2020 ha chiarito che "Preso atto che l'art. 1 del d.l. 11/2020 pubblicato in data 8.3.2020 sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti, anche al fine di evitare il maturare di scadenze nell'arco temporale della imposta sospensione dal 9 al 22 marzo 2020, va chiarito che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 sesto comma l. fall., con conseguente proroga di diritto dei termini già concessi per tale arco temporale di 14 giorni."

Tanto Premesso

si è a richiedere all'Ill.mo Giudice se il termine per il deposito della proposta piena ex art. 160 e ss LF stabilita da codesto Tribunale per il giorno 5 maggio 2020, debba considerarsi prorogato in virtù della suddetta sospensione o meno e quale sia, nel caso, la cadenza degli obblighi informativi, sentito il Collegio riunito in remoto, mediante il software autorizzato dal Ministero della Giustizia Microsoft Teams e ritenuta la superfluità dell'adozione di un provvedimento collegiale di proroga in senso stretto, trattandosi soltanto di dover prendere atto di un effetto di legge sopravvenuta ai fini del *dies ad quem* per la scadenza del deposito del piano/accordo,

PRENDE ATTO

Della sussistenza dei presupposti di legge di cui sopra ai fini della proroga di diritto del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o, in alternativa, della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione come richiesto per il lasso di tempo che va dal 9 marzo al 16 aprile p.v. ex art. 83 d.l. n. 18/20 prendendo altresì atto della sospensione degli obblighi informativi nel medesimo periodo.

Si comunichi a parte ricorrente ed al Commissario Giudiziale

Milano, 19.3.2020

Il g.d.

dr. Vincenza Agnese